



- Alle autorità cantonali di esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
- All'Ufficio di controllo delle derrate alimentari del Principato del Liechtenstein
- Alle cerchie interessate

Berna, 11.07.2024

Lettera informativa 2024/1¹: Caratterizzazione «Allevamento all'aperto» di uova e prodotti a base di uova

La presente lettera informativa sostituisce la lettera informativa 2022/3

1. Situazione iniziale

La designazione «Rurale all'aperto» si riferisce alla detenzione di animali da reddito in un luogo con uscita all'aperto al di fuori dei pollai. L'ordinanza sulla caratterizzazione del pollame (OCPO; RS 916.342) disciplina i requisiti per la designazione «Rurale all'aperto» della carne di pollo e di tacchino, ma non delle uova e dei prodotti a base di uova. Per poter utilizzare la caratterizzazione «Rurale all'aperto» è necessario, tra le altre cose, rispettare la densità di occupazione e la superficie utilizzabile del pollaio, il numero di animali da reddito per pollaio e il tempo di uscita all'aperto.

La presente lettera informativa ha come oggetto la valutazione dell'ammissibilità di utilizzo della caratterizzazione «Allevamento all'aperto» per le uova e i prodotti a base di uova.

2. Basi legali

- Art. 8 e 18 della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr; RS 817.0);
- art. 12 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02);
- art. 4 dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022.16)

¹ La lettera informativa 2024/1 sostituisce la lettera informativa 2022/3

3. Valutazione

a. Principio «Allevamento all'aperto»

L'ammissibilità di utilizzo della caratterizzazione volontaria «Allevamento all'aperto» per le uova e i prodotti a base di uova si basa sul divieto di inganno previsto dalla legislazione alimentare. Il diritto alimentare non specifica alcun requisito per la denominazione «all'aperto» di uova e prodotti a base di uova. Tuttavia, il settore delle uova descrive le diverse forme di allevamento, in particolare l'allevamento all'aperto². Per le uova importate dall'UE, i requisiti si basano sul regolamento delegato (UE) 2023/2465³.

b. Caratterizzazione nel caso di misure ordinate dalle autorità veterinarie per prevenire un'epizoozia

Se scoppia un'epizoozia come l'influenza aviaria, le autorità veterinarie possono ordinare misure per prevenirne la diffusione. Nelle zone e aree interessate, le autorità impongono restrizioni sulle condizioni di detenzione che possono avere un impatto in particolare sull'allevamento all'aperto di polli e tacchini. Non viene tuttavia prescritto in maniera stringente l'allevamento in stalla: gli animali possono essere tenuti in un'area con clima esterno protetta che soddisfi i requisiti di un sistema di stabulazione chiuso. Questo comporta anche che la produzione di uova e prodotti a base di uova caratterizzati come «all'aperto» non è più conforme a tutti i requisiti usuali del settore per il corrispondente tipo di allevamento.

Non è necessario adeguare la caratterizzazione di tali prodotti caratterizzati come «all'aperto», purché sia rispettato l'accesso all'area con clima esterno. L'azienda rispetta ancora i requisiti della denominazione «Allevamento all'aperto», sebbene le galline non possano momentaneamente più beneficiare dell'accesso al pascolo. I consumatori sono ben informati sulle restrizioni imposte dalle autorità in caso di focolaio di influenza aviaria attraverso i media, il settore e, se del caso, il commercio al dettaglio. Sanno quindi che alle galline non è consentito l'accesso temporaneo all'aperto. Pertanto, la protezione dagli inganni è garantita anche senza rietichettatura, anche se l'indicazione non corrisponde ai fatti.

Questa interpretazione si basa sulla gestione pragmatica di questa problematica da parte dell'UE, che ha adattato l'ammissibilità dell'uso dell'espressione «uova da allevamento all'aperto» nel caso di misure di protezione ufficialmente ordinate a quella delle uova biologiche. In particolare, è stato abolito il periodo di 16 settimane senza modifica della caratterizzazione, che si applicava solo alle uova convenzionali (si veda l'all. II n. 1 del regolamento delegato (UE) 2023/2465³).

c. Caratterizzazione «Allevamento all'aperto» nell'elenco degli ingredienti

La caratterizzazione «Allevamento all'aperto» non può essere riferita a uova e prodotti a base di uova nell'elenco degli ingredienti. L'articolo 4 capoverso 2 OID stabilisce che le indicazioni obbligatorie in questo elenco non possono essere nascoste, oscurate o separate. L'elenco degli ingredienti non deve quindi essere interrotto dalla designazione del metodo di produzione delle uova. Questa informazione può essere indicata sotto l'elenco degli ingredienti, ad esempio con un asterisco.

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Dr. Michael Beer
Vice direttore

² <https://www.gallosuisse.ch/code> (in tedesco o francese)

³ Regolamento delegato UE (2023/2465) della Commissione, del 17 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova e abroga il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, GU L 2023/2465 dell'8.11.2023.